

L.R. 5 luglio 2001, n. 15 ⁽¹⁾.

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 2001, n. 21.

(2) Vedi, anche, il D.P.Reg. 13 settembre 2006, n. 459. Con *Delib.G.R. 30 maggio 2008, n. 406* sono stati approvati, ai sensi della presente legge, gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

Art. 2

Interventi.

1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1:

a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;

b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato ⁽⁴⁾.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*, è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Interventi finanziabili. 1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:

a) opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità.

b) iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o alla individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da leggi statali;

c) azioni di supporto al controllo del territorio, che prevedano anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche connesse alla sicurezza delle fasce più deboli della cittadinanza nonché al libero svolgimento delle attività produttive;

c-bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio .

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) non devono in alcun modo prevedere azioni di competenza delle forze dell'ordine, né travalicare i limiti posti dalla normativa sulla vigilanza privata.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o più tipi di interventi indicati nelle lettere a), b), c) e c-bis) del comma stesso.».

Art. 3

Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:

a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 2 può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 ⁽⁵⁾.

(5) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*, è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Soggetti beneficiari dei finanziamenti. 1. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 i comuni singoli o associati.

1-bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. n. 575/1965 e successive modifiche.».

Art. 4

Finanziamenti.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:

- a) 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c);
- b-bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 5

Indirizzi per la concessione dei finanziamenti.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentita la commissione consiliare speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità" ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare:

- a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
- b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l'elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
- c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
- d) le quote massime ammesse al finanziamento ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti. 1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:

- a) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base della mappa predisposta dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
- b) interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;
- c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- d) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni sportive che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
- e) la stipula di atti intesa con le forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).».

Art. 6

Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni.

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

- a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con:
 - 1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
 - 2) consorzi fra imprenditori;
 - 3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;
 - 4) istituti scolastici;
- b) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con:
 - 1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
 - 2) istituti scolastici;
 - 3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;
 - 4) associazioni parrocchiali;
 - 5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
- c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:
 - 1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;
 - 2) istituti scolastici;

- 3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;
- 4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
- 5) associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;
- 6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali ⁽⁹⁾.

(9) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 7

Procedure per la concessione dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale per la Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:
 - a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
 - b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
 - c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della *legge regionale 25 luglio 1996, n. 27*, che ha i seguenti compiti:
 - 1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo la priorità di cui all'articolo 5;
 - 2) formare un'apposita graduatoria;
 - 3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;
 - 4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;
 - d) l'erogazione dei finanziamenti.
2. Qualora la Commissione Speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 8

Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità ⁽¹¹⁾.

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali ⁽¹²⁾.
- 1-bis. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalla commissione consiliare speciale "Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità" e dall'assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e del presidente della commissione consiliare speciale "Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità" svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni ⁽¹³⁾.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
 - a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un membro designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio;
 - c) un rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri;
 - d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;
 - e) un rappresentante della Polizia di Stato;
 - f) il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
 - g) un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato dal Presidente della Giunta regionale.
 - g-bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio ⁽¹⁴⁾;
 - g-ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità ⁽¹⁵⁾;
 - g-quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa ⁽¹⁶⁾;
 - g-quinques) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore ⁽¹⁷⁾;
3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), sono designati ai sensi dell'*articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* ⁽¹⁸⁾.

3-bis. Alle riunioni dell'Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione investigativa antimafia⁽¹⁹⁾.

4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose⁽²⁰⁾;

b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

4-bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della *L. n. 575/1965* e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni⁽²¹⁾.

4-ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza⁽²²⁾. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni⁽²³⁾.

5. L'Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio⁽²⁴⁾.

6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della *legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12*.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

(11) Rubrica così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza.».

(15) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 7, lettera b), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 7, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*, poi abrogata dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(13) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(18) Comma così modificato dapprima dall'*art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 28 aprile 2006, n. 4* e poi dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*.

(22) Periodo così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 6 agosto 2007, n. 15*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(24) Il presente comma, già modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 14 gennaio 2005, n. 5* è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «5. L'Osservatorio trasmette i risultati dei lavori di cui ai commi 4 e 4-bis al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Commissione speciale, che relaziona alla Commissione stessa».

Art. 9

Norme transitorie.

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6*;

b) l'Osservatorio provvede ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli:

a) capitolo R45504 denominato "Finanziamenti regionali per attività in materia di sicurezza integrata - parte corrente" con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni 200 mila euro;

b) capitolo R46501 denominato "Finanziamenti regionali dei progetti di intervento per la Sicurezza Integrata - parte in conto capitale" con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni di euro;

c) capitolo R45520. "Spese connesse al finanziamento e alle attività dell'Osservatorio di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 15/2001*" con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l'anno 2008, 300 mila euro per l'anno 2009 e 300 mila euro per l'anno 2010 ⁽²⁵⁾.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 19002, lettera b) del bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003, rispettivamente per lire 1 miliardo 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2002 ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 8, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo originario era così formulato: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:

a) Cap. 11337 - Contributi in conto capitale per interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c-bis) con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e lire 500 milioni per l'anno 2002 ;

b) Cap. 11339 - Contributi regionali per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. ».

(26) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 8, lettera b), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.